



---

Corte IV  
D-5/2019

## Sentenza del 21 febbraio 2022

---

Composizione

Giudici Chiara Piras (presidente del collegio),  
Nina Spälti Giannakitsas, Michela Bürki Moreni,  
cancelliera Sebastiana Bosshardt.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_, nato il (...), con la moglie  
**B.** \_\_\_\_\_, nata il (...), e i figli  
**C.** \_\_\_\_\_, nata il (...),  
**D.** \_\_\_\_\_, nata il (...),  
**E.** \_\_\_\_\_, nato il (...),

Sri Lanka,  
tutti patrocinati dall'avv. Johannes Mosimann,  
ricorrenti,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo ed allontanamento;  
decisione della SEM del 28 novembre 2018 / N (...).

**Fatti:****A.**

**A.a** A.\_\_\_\_\_, insieme alla moglie B.\_\_\_\_\_ ed alle figlie C.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_, cittadini srilankesi di etnia cingalese, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...).

**A.b** Il (...) si è svolta l'audizione sulle generalità di A.\_\_\_\_\_ e della moglie B.\_\_\_\_\_, mentre sui motivi d'asilo sono stati sentiti rispettivamente (...) ed il (...). Il richiedente ha dichiarato di essere espatriato il (...) con la moglie e la primogenita per motivi professionali. Egli sarebbe infatti stato impiegato in qualità di (...) presso la (...) a F.\_\_\_\_\_. Il (...) avrebbe fatto ritorno nel suo Paese per due settimane di ferie. Nella notte tra il (...) ed il (...) sarebbe stato aggredito presso la sua abitazione da quattro sconosciuti che l'avrebbero picchiato e minacciato di morte se non avesse smesso di fare attività politiche. Il mattino seguente egli avrebbe sporto denuncia presso il vicino posto di polizia, dopodiché, il (...), si sarebbe imbarcato sul volo di ritorno per la Svizzera come da programma. Arrivato in Svizzera l'interessato sarebbe stato informato dai superiori di essere stato (...) senza alcuna valida ragione e che avrebbe dovuto fare ritorno con la famiglia in Sri Lanka. Nello stesso momento al padre sarebbe stata confiscata l'automobile da parte della polizia perché di proprietà del governo. Egli avrebbe dunque sospettato che dietro questi avvenimenti ci fossero degli oppositori politici di alto rango. L'interessato era infatti stato politicamente attivo in Patria, sostenendo dapprima l'United National Party e poi l'ex-presidente Mahinda Rajapaksa a partire dal 2006. Temendo il peggio, poiché sarebbe inoltre stato inserito su una lista nera da parte delle autorità srilankesi, non avrebbe preso il volo organizzato dalla (...) ed avrebbe depositato domanda d'asilo in Svizzera. La moglie dal canto suo, non ha allegato motivi d'asilo propri, ma ha riferito di temere per la sua incolumità e quella dei figli in ragione dei problemi fatti valere dal marito.

**A.c** A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno versato numerosi documenti, tra i quali certificati di lavoro, foto, lettere di raccomandazione e documenti inerenti il rapporto di lavoro del richiedente presso la (...) a F.\_\_\_\_\_.

**A.d** Il (...) è nato E.\_\_\_\_\_, figlio dei richiedenti.

**A.e** In data 4 settembre 2018 l'Ambasciata svizzera in Sri Lanka ha risposto alle richieste di informazioni da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Tale rapporto è stato trasmesso ai richiedenti il 9 ottobre 2018 con possibilità di pronunciarsi per iscritto.

**A.f** Gli interessati hanno fornito le loro osservazioni in merito con scritto del 24 ottobre 2018.

**B.**

Con decisione del 28 novembre 2018, notificata il 30 novembre 2018, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti l'asilo dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione di tale misura.

**C.**

In data 31 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 3 gennaio 2019) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e la concessione dell'asilo; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; in via ancor più subordinata la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Essi hanno altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, del gratuito patrocinio e dell'effetto sospensivo al ricorso ed il diritto di esprimersi in replica.

**D.**

Con decisione incidentale del 20 agosto 2019 il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha comunicato lo svolgimento della procedura in lingua italiana, ha accolto le istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio e ha nominato l'avv. Johannes Mosimann in qualità di patrocinatore d'ufficio. Altresì, alla SEM è stato trasmesso un esemplare del ricorso e degli allegati e l'autorità è stata invitata ad inoltrare una risposta al ricorso.

**E.**

Con risposta del 4 settembre 2019 la SEM ha provveduto a correggere le sviste in merito ai dati personali dei ricorrenti ed ha inserito nella presente procedura anche il figlio E.\_\_\_\_\_. Per il resto, l'autorità inferiore ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata. Tali osservazioni sono state trasmesse agli insorgenti con possibilità di replicare.

**F.**

I ricorrenti, con scritto del 23 settembre 2019, hanno rinunciato alla possibilità di presentare una replica ed hanno inoltrato la nota d'onorario del patrocinatore d'ufficio.

**G.**

Con ordinanza del 25 settembre 2019 il Tribunale ha trasmesso un esemplare del summenzionato scritto alla SEM e dichiarato di principio concluso lo scambio degli scritti.

**H.**

Per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio.

**Diritto:****1.**

**1.1** Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

**1.2** In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi (RU 2016 3101). In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015).

**1.3** Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

**2.**

**2.1** I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

**2.2** I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

**2.3** Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

**3.**

**3.1** Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

**3.2** Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

**4.**

**4.1** Oggetto della controversia nel presente giudizio è la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, della concessione dell'asilo, della pronuncia dell'allontanamento e dell'esecuzione di tale misura.

**4.2** La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

**4.3** Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 *in fine* LAsi).

**4.4** La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.

**4.5** Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto

con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

**4.6** A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

## **5.**

**5.1** Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che dagli atti non emergerebbe alcun elemento concreto a sostegno della tesi secondo la quale il richiedente sarebbe vittima di un complotto politico. Tale tesi sarebbe, infatti, frutto di semplici congetture. Egli non sarebbe stato in grado di fornire degli elementi concreti su chi potrebbe celarsi dietro una sua persecuzione politica. Anche circa la motivazione non emergerebbe alcun elemento tangibile dal momento che l'interessato avrebbe riferito che queste persone vorrebbero impedire una sua candidatura nella scena politica locale, tuttavia la stessa sarebbe stata soltanto un'idea alla quale non avrebbe fatto seguito alcun passo concreto. Altresì, male si comprenderebbe il motivo per il quale queste persone dovrebbero sentirsi minacciate. A F. \_\_\_\_\_ egli non avrebbe effettuato alcuna attività politica, mentre in Patria il richiedente avrebbe svolto delle semplici attività di sostegno al padre durante le

tornate elettorali dal 2002 al 2011. Neppure il fatto che egli, tramite le attività del padre, conoscesse diverse personalità del mondo politico srilankese giustificerebbe una diversa valutazione. Per ciò che riguarderebbe l'aggressione avvenuta nei suoi confronti in Sri Lanka il (...), la SEM ha sottolineato come una seria persecuzione a sfondo politico non sarebbe possibile dal momento che egli si sarebbe limitato a dichiarazioni inconsistenti. Neppure la denuncia depositata presso la polizia permetterebbe una diversa valutazione. In seguito, la tesi del richiedente secondo cui (...) con (...) a F.\_\_\_\_\_ si iscriverebbe in questa trama politica ordita nei suoi confronti costituirebbe una semplice supposizione non corroborata da elementi concreti. Dagli atti non si potrebbe infatti dedurre che il (...), né che lo sia stato per motivi politici. Anche il fatto che egli sia stato invitato ad organizzare il suo rimpatrio con l'assistenza dell'ufficio competente rafforzerebbe la tesi della SEM secondo la quale quanto accaduto sarebbe riconducibile ad una normale procedura una volta terminata (...). I numerosi documenti forniti non consentirebbero una diversa valutazione. Anche la rappresentanza svizzera a Colombo non avrebbe ravveduto alcun elemento concreto a sostegno della tesi di persecuzione su sfondo politico. La replica al rapporto dell'Ambasciata svizzera non conterrebbe elementi nuovi da permettere una diversa valutazione del caso. Segnatamente, la SEM non avrebbe messo in discussione il fatto che l'interessato fosse stato assunto quale (...). Anche la copia della denuncia di irruzione nella sua abitazione non sarebbe atta a provare una persecuzione a sfondo politico. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto ugualmente che la confisca dell'automobile del padre non comproverebbe alcuna persecuzione politica nei suoi confronti, bensì tutto indicherebbe un problema di documenti dopo l'acquisto della vettura. Per quanto concerne poi l'iscrizione dell'interessato sulla lista nera, tale procedimento costituirebbe una prassi comune per le persone che non hanno fatto ritorno in Patria dopo (...). Di conseguenza, sarebbe probabile che egli verrebbe sottoposto ad un controllo in caso di ritorno nel Paese, tuttavia questa misura non sarebbe pertinente ai fini dell'asilo. Infine, dagli atti emergerebbe come l'interessato avrebbe potuto accedere ad una struttura di protezione interna funzionante e nulla permetterebbe di ritenere un'assenza di una dovuta protezione da parte delle autorità srilankesi in caso di eventuali e future aggressioni da parte di terzi. Pertanto, il timore di subire misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Sri Lanka non sarebbe fondato. Per ciò che riguarda la moglie del richiedente, la SEM ha respinto anche la sua domanda d'asilo dal momento che ella avrebbe fatto valere unicamente dei timori inerenti a quanto allegato dal marito. Lo stesso varrebbe per i figli.

**5.2** Nel proprio gravame, il ricorrente contesta la valutazione dell'autorità inferiore. Dopo aver ripercorso i fatti alla base della sua domanda, egli sottolinea innanzitutto come sarebbe conosciuto che la violenza politica esercitata nei suoi confronti sarebbe legata all'allora nuovo presidente Maithripala Sirisena, salito al potere nel gennaio del 2015. Ciò varrebbe pure per il suo (...), che già soltanto dal punto di vista temporale sarebbe proprio motivato politicamente. L'insorgente, quale aperto sostenitore dell'ex-presidente Mahinda Rajapaksa, sarebbe già stato sottoposto a persecuzioni e rischierebbe di esserne sottoposto anche in futuro. L'autorità inferiore misconoscerebbe la situazione in Sri Lanka, invero, egli sarebbe stato per diversi anni attivo nelle fila dell'ex-presidente Rajapaksa e avrebbe disposto, grazie al padre, di diverse connessioni politiche. Pertanto, egli sarebbe stato sufficientemente esposto. Il fatto che il padre, pur essendo stato ancor più attivo, non sarebbe stato oggetto di persecuzioni non sarebbe un'argomentazione sostenibile. Il genitore sarebbe infatti in pensione, non sarebbe più attivo da molto tempo e per questo non sarebbe stato di interesse, contrariamente al ricorrente, il quale potrebbe costituire il futuro della politica. In seguito, anche la supposizione dell'autorità inferiore secondo la quale il (...) non sarebbe avvenuto per motivi politici sarebbe errata. In particolare, il ricorrente rileva che nel rapporto dell'Ambasciata svizzera a Colombo verrebbero evidentemente scambiate le categorie tra (...) e (...). Il richiedente apparterebbe alla (...) e non avrebbe dunque un (...), contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata. Ad ogni modo, l'insorgente sarebbe in pericolo anche soltanto per il fatto di essere appartenuto allo (...) e di non aver fatto ritorno in Sri Lanka dopo la fine (...) come da richiesta. Tale comportamento verrebbe considerato come (...) e come confermato dalla rappresentanza svizzera nel suo rapporto, egli sarebbe stato inserito su una lista nera. Di conseguenza, al suo eventuale rientro in Sri Lanka l'insorgente verrebbe sicuramente consegnato al Criminal Investigation Department (CID). Il CID sarebbe conosciuto per le numerose violazioni dei diritti umani e non sarebbe pertanto credibile che il ricorrente verrebbe soltanto interrogato senza rischi di subire maltrattamenti.

## **6.**

**6.1** In primo luogo, è necessario determinare se l'insorgente abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni a causa delle sue attività politiche, rispettivamente se egli sia effettivamente vittima di un complotto politico. L'insorgente ha infatti ricondotto a delle motivazioni politiche l'aggressione subita a (...) del (...) nella propria casa in Sri Lanka mentre aveva fatto ritorno nel Paese per ferie. Orbene, innanzitutto il Tribunale rileva che il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi in merito alle persone

che potrebbero celarsi dietro tale aggressione, limitandosi a dire che si trattava di quattro persone, di cui una armata, di etnia cingalese (cfr. atto A14/19, F38, F44). In seguito, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, non risulta plausibile la motivazione dell'aggressione, ovvero che gli aggressori gli avrebbero intimato di cessare le attività politiche. Da una parte, mal si comprende quali attività egli avrebbe dovuto interrompere, dal momento che dal suo espatrio avvenuto nel (...) e per tutta la sua permanenza a F.\_\_\_\_\_ egli non avrebbe più svolto alcun tipo di attività politica, limitandosi alle attività puramente professionali legate alla (...) (cfr. atto A14, F51). Mentre dall'altra parte, interrogato proprio su questo punto per fare chiarezza, l'insorgente ha riferito che gli aggressori gli avrebbero in realtà proibito di riprendere le attività politiche passate. Tuttavia, questa spiegazione appare ancor meno plausibile e logica in quanto le sue intenzioni di candidarsi e di diventare attivo nella scena politica locale erano delle sue semplici idee che lui non avrebbe mai né esternato né reso pubbliche e alle quali non avrebbe fatto seguito alcun passo concreto (cfr. atto A54, F51-F54). A ciò si aggiunge inoltre che – per quel che riguarda le attività svolte dall'insorgente prima dell'espatrio – le stesse si sono limitate a semplici attività di sostegno al padre durante le tornate elettorali dal 2002 al 2011. Il ricorrente stesso ha definito le sue attività come di poco conto, il padre sarebbe stata la persona importante (cfr. atto A14, F7, F10-F11). A ciò, si aggiunge infine il fatto che il padre, il quale era la persona che ha effettuato attività politiche decisamente più importanti, sembra ora condurre una vita tranquilla e non avrebbe avuto alcun problema (cfr. atto A14, F77).

Alla luce delle suesposte considerazioni, non risulta plausibile che le attività politiche passate possano essere causa di seri pregiudizi per l'insorgente.

**6.2** È ora necessario determinare se – come sostenuto dall'insorgente – (...) presso (...) di F.\_\_\_\_\_ sia da ascrivere alle sue idee politiche. Innanzitutto il Tribunale constata che, come a giusto titolo rilevato in sede ricorsuale, nelle considerazioni della rappresentanza svizzera a Colombo del 4 settembre 2018, risulta esserci effettivamente stata una confusione in merito alle (...) e le (...). Nella fattispecie risulta comunque manifesto che il ricorrente era un cosiddetto (...) presso (...) di F.\_\_\_\_\_ (cfr. scritto della [...] del 24 giugno 2014, atto A22, mezzo di prova n. 46). Alla luce degli atti a disposizione, non risulta tuttavia possibile stabilire con certezza se (...). Ad ogni modo, questo particolare non risulta essere rilevante, dal momento che quand'anche si dovesse considerare che il ricorrente sia stato effettivamente (...), non ci sono comunque motivi che permettano di ritenere che

il (...) sia avvenuto per motivi politici. Questa risulta invero una semplice supposizione del ricorrente non corroborata da elementi concreti. Il contenuto della lettera del (...) che informava l'insorgente della fine del suo (...) non indica nulla in questo senso. Altresì, il ricorrente ha ammesso di non conoscere né di essersi mai informato concretamente in merito al motivo del (...) (cfr. atto A14, F73-F75). A questo proposito appare altresì piuttosto singolare che il ricorrente abbia dimostrato un tale disinteresse e non abbia neppure cercato di informarsi in merito al motivo (cfr. atto A14, ibidem). Infine, come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, il fatto che l'insorgente sia stato invitato ad organizzare il suo rimpatrio con l'assistenza dell'ufficio competente rafforza la tesi secondo cui quanto accaduto sia riconducibile ad una normale procedura quando prende fine una (...). Alla luce delle suesposte considerazioni non vi sono dunque elementi che permettano di ritenere che (...) dell'insorgente con la (...) sia dovuta a delle problematiche politiche.

**6.3** In seguito è d'uopo verificare se i timori del ricorrente di subire delle persecuzioni future a seguito del mancato rientro in Patria al termine della (...) risulta fondato. A questo proposito, diverse fonti riportano l'esistenza di due tipi di banche dati, una cosiddetta "Stop List" anche chiamata "Black List" (lista nera) e una cosiddetta "Watch List" (cfr. Segreteria di Stato della migrazione [SEM], Focus Sri Lanka – Lage ehemaliger Mitglieder der Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), 15.03.2020, <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslander/asien-nahost/lka/LKA-exltte-d.pdf.download.pdf/LKA-ex-ltte-d.pdf>, consultato il 01.12.2021; UK Home Office, Report of a Home Office fact-finding mission to Sri Lanka – Conducted between 28 September and 5 October 2019, 20.01.2020, [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/859277/Sri\\_Lanka\\_FFM\\_report\\_2020.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/859277/Sri_Lanka_FFM_report_2020.pdf), consultato il 01.12.2021; sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.2). I criteri secondo cui i nomi sarebbero inseriti in tali liste non sarebbero chiari, ma fonti riportano che nella cosiddetta lista nera verrebbero riportati i nomi di persone sospettate di avere dei legami con le LTTE, oppure sarebbero sospettate di attività terroristiche o contro le quali esiste un ordine di un tribunale o un mandato d'arresto oppure nei confronti delle quali è stato aperto un procedimento penale (Ceylon Today, Travel ban on blacklisted persons never implemented – Sagala, 07.10.2020, <https://ceylontoday.lk/news/travel-ban-on-blacklisted-persons-never-implemented-sagala>, consultato il 01.12.2021; sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.2 e 8.5.2). Le persone che invece sono sulla "Watch List" avrebbero

un profilo sospetto. Solitamente non verrebbero fermate all'ingresso all'aeroporto, ma potrebbero essere l'oggetto di una sorveglianza segreta, la quale potrebbe portare ad un successivo arresto (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.2).

Nel caso in disamina, alla luce delle suesposte considerazioni, vi è modo di supporre che il nome del ricorrente potrebbe eventualmente essere stato inserito nella "Watch List". Le condizioni per essere inserito nella cosiddetta "Stop List" non appaiono, secondo quanto riportato dalle fonti disponibili, essere adempiute in quanto non vi sono elementi che lascino supporre che nei suoi confronti sia stato aperto un procedimento penale o che egli abbia subito una condanna (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.5.2). È ora necessario verificare se l'interessato adempie ad altri fattori definiti dalla giurisprudenza come dei fattori di rischio (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4). Ciò non risulta il caso nella fattispecie, il ricorrente è di etnia singalese, non ha legami presunti o effettivi con le LTTE né è recensibile *in casu* un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. *supra* consid. 6.1; sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4). Di conseguenza, da un'analisi complessiva nel caso di specie non risultano esservi sufficienti elementi per ritenere che l'insorgente in caso di ritorno in Sri Lanka abbia un timore fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

**6.4** A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che vi sarebbe altresì da chiedersi se i timori espressi dall'insorgente siano tuttora attuali. Invero, dal 18 novembre 2019, vi è stato nuovamente un cambio di presidente ed al potere è salito Gotabaya Rajapaksa, esponente del Partito della Libertà dello Sri Lanka e fratello dell'allora presidente Mahinda Rajapaksa, ora Primo ministro. Alla luce di questo cambiamento politico, vi sono quantomeno dei seri dubbi quanto al fatto che il ricorrente potrebbe essere visto quale opponente politico. Invero, secondo le sue dichiarazioni e come dimostrano i numerosi mezzi di prova presentati, l'insorgente ha sostenuto Mahinda Rajapaksa e lavorato per la sua elezione e la sua rielezione nel 2010 (cfr. atto A14, F5 mezzi di prova n. 13 e 20).

**6.5** In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

**7.**

**7.1** Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dei richiedenti, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

**7.2** Nel gravame, gli insorgenti avversano anche tale assunto e chiedono la concessione dell'ammissione provvisoria.

**8.**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).

Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

**9.**

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni – essendo le stesse alternative cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4) – la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl).

Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

**10.**

**10.1** Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

**10.2** Tale disposizione si applica principalmente ai "*réfugiés de la violence*", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

**10.3** Alla luce della giurisprudenza attuale, solo una messa in pericolo concreta, segnatamente per ragioni mediche, può condurre a considerare l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile. Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale (cfr. DTAF 2014/16 consid. 7.6 e riferimenti citati). In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5).

**10.4** I criteri applicabili per la determinazione dell'interesse superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese d'origine. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quantopiù l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.5).

## **11.**

**11.1** Per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento va rilevato come l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 – 35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C\_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

**11.2** Nel caso in disamina, il Tribunale constata come in merito all'esecuzione dell'allontanamento l'autorità inferiore non abbia fatto riferimento alcuno all'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 CDF. Altresì, non vengono espresse considerazioni in merito alla durata del soggiorno in Svizzera, al grado di integrazione, ad un eventuale sradicamento dei tre

bambini, così come ad eventuali problemi di inserimento in Sri Lanka. Il Tribunale rileva che la figlia più grande, C. \_\_\_\_\_, ha (...) anni, 10 dei quali li ha trascorsi in Svizzera. La sorellina D. \_\_\_\_\_ è nata in Svizzera e compie fra pochi mesi (...) anni. Infine, il fratellino E. \_\_\_\_\_ è anch'egli nato in Svizzera ed ha (...) anni e (...). La durata del soggiorno in Svizzera, come rilevato in precedenza (cfr. *supra* consid. 10.4) costituisce un fattore di grande importanza per l'analisi dell'interesse superiore del fanciullo.

**11.3** Ciò posto, il Tribunale ritiene che la SEM abbia tralasciato o comunque non abbia tenuto debitamente conto di un aspetto essenziale nella propria motivazione in merito all'esecuzione dell'allontanamento, incorrendo quindi nella violazione di un diritto fondamentale dei ricorrenti.

## **12.**

**12.1** La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 137 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 pag. 135). Tale vizio è altresì sanabile qualora l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l'interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; sentenza del TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.6 e relativi riferimenti; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2<sup>a</sup> ed. 2018, n. 1555).

**12.2** Venendo alla presente disamina, vi è modo di rilevare che la violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti risulta essere grave. La violazione inoltre non è stata sanata in sede ricorsuale e non può neppure

essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché gli insorgenti potranno nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).

**12.3** Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, per il resto il gravame è respinto. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 28 novembre 2018 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione. La suddetta autorità è invitata a tenere conto dell'interesse superiore del fanciullo, effettuando in particolare una valutazione in merito all'età, al grado di maturità, ai legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la loro crescita, impegno e capacità di presa a carico) di C. \_\_\_\_\_, D. \_\_\_\_\_ e di E. \_\_\_\_\_. Parimenti da analizzare da parte della SEM saranno le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese d'origine.

### **13.**

**13.1** Visto l'esito della procedura che vede i ricorrenti soccombere sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, le spese processuali ridotte, ovvero corrispondenti alla metà, sarebbero da porre a loro carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Avendo tuttavia il Tribunale, con decisione incidentale del 20 agosto 2019, accolto la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono rimosse le spese processuali.

**13.2** Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. Nel caso in disamina, il patrocinatore dei ricorrenti il 23 settembre 2019 ha inoltrato una nota particolareggiata delle spese che si eleva a CHF 1940.70 (IVA compresa). Il Tribunale ritiene tale

nota adeguata e riconosce dunque la metà di suddetto importo, ovvero CHF 971.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi), ai ricorrenti a titolo di indennità per spese ripetibili.

**13.3** Per quanto riguarda le ulteriori spese di patrocinio, il Tribunale con decisione incidentale del 20 agosto 2019 ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sul vart. 110a cpv. 1 LAsi e nominato l'avv. Johannes Mosimann quale patrocinatore d'ufficio. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.–, (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Ritenuta la nota particolareggiata delle spese, il Tribunale riconosce la metà dell'importo, ovvero CHF 971.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) a titolo d'indennità per patrocinio d'ufficio.

**14.**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 28 novembre 2018 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 971.– a titolo di spese ripetibili.

**4.**

La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio dei ricorrenti un'indennità di complessivamente CHF 971.– a titolo di spese di patrocinio.

**5.**

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Chiara Piras

Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione: